

Comune di SAN MICHELE DI SERINO

(Prov. AVELLINO)

UFFICIO ELETTORALE

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 400, lettera g) della legge 27 dicembre 2013 n. 147,


RENDE NOTO

che l'Ufficio elettorale comunale resterà aperto **il venerdì e il sabato** antecedenti la votazione **dalle ore 9 alle ore 18**, la **domenica** della votazione **dalle ore 7 alle ore 23** e **il lunedì dalle ore 7 alle ore 15**, a disposizione degli elettori:

- per il rinnovo della tessera elettorale;
- per il ritiro da parte di coloro che non l'avessero ancora ricevuta;
- per il rilascio del duplicato a coloro che l'avessero smarrita;
- per ogni chiarimento inerente la consultazione.

Il presente avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza municipale, li 10/08/2020



IL SINDACO

Michele Boccia

COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

(Prov. AVELLINO)

Autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali

IL SINDACO

Visto l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, che testualmente recita:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture (le preture sono state soppresse con D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15. (La legge 4 Gennaio 1968, è stata abrogata dall' Art. 77 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.»;

Considerato che detta norma trova applicazione per le operazioni elettorali concernenti le votazioni indette per il giorno 20 e 21 SETTEMBRE 2020;

Ritenuto di dover incaricare, per lo scopo, altri funzionari oltre a quelli già incaricati in via ordinaria per le autenticazioni delle sottoscrizioni ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445;

INCARICA

i dipendenti comunali sottoindicati:

N.D.	Generalità dei dipendenti	Qualifica Funzionale	Figura Professionale
1	DE MATTIA SILVANA	ISTRITTURE DIRETTIVO	RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni che non siano attribuite in via esclusiva ai notai e previste nelle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e nella circolare del Ministero dell'Interno del 10 Gennaio 2001, n. 1/2001, eventualmente richieste in relazione allo svolgimento delle operazioni elettorali richiamate in narrativa, da svolgere negli uffici comunali e negli orari di apertura.

SAN MICHELE DI SERINO, il 10/08/2020



IL SINDACO
Michele Boccia
Michele Boccia